

Deliberazione della Giunta Regionale 19 giugno 2020, n. 6-1532

Indirizzi per la riapertura e la gestione in sicurezza delle attività dei Centri di vacanza con pernottamento per bambini e adolescenti nella fascia di età dai 6 ai 17 anni, nella fase 2 dell'emergenza COVID-19. Integrazione D.G.R. n. 26-1436 del 29.5.2020.

A relazione dell'Assessore Caucino:

Premesso che:

- con la D.G.R. n. 11-6760 del 20.4.2018 è stata approvata, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 11.03.2015, n. 3, la disciplina dei requisiti strutturali, gestionali e organizzativi dei Centri di vacanza per minori, diurni e con pernottamento;
- l'emergenza sanitaria che è venuta a crearsi a seguito della diffusione del virus Covid-19 ha imposto molteplici provvedimenti nazionali e regionali di protezione che hanno sospeso tutte le attività educative e scolastiche in presenza, nonché limitato in modo significativo, specie nella fase 1 del periodo emergenziale, la possibilità di movimento al di fuori del proprio contesto domestico;
- successivamente, con il D.P.C.M. 17/05/2020 sono state approvate, all'Allegato 8, le "Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti nella fase 2 dell'emergenza COVID-19";
- con D.G.R. n. 26-1436 del 29.05.2020, in attuazione del D.P.C.M. suddetto, è stata approvata la nuova disciplina per la programmazione e gestione in sicurezza dell'attività dei Centri estivi diurni per bambini e adolescenti, nonché sospesa per l'anno 2020 l'applicazione della D.G.R. n. 11-6760/2018 suddetta;
- con Determinazione Dirigenziale n. 526 del 03.06.2020, ai sensi della D.G.R. suddetta, è stata approvata la seguente modulistica per l'avvio dei centri estivi diurni:
 - o Segnalazione Certificata di Inizio Attività per l'anno 2020;
 - o scheda sanitaria per minori (sanitary card for minors), da utilizzare all'atto dell'iscrizione al centro;
 - o questionario per il monitoraggio settimanale dei dati sanitari dei minori (monitoring survey of health data of the minors);
 - o elementi di dettaglio per il pre-triage giornaliero;
 - o patto di responsabilità reciproca tra il titolare del centro estivo e le famiglie/tutori dei minori iscritti.

Considerato che:

- con D.P.C.M. 11.06.2020 sono state approvate, all'Allegato 8, le "Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti nella fase 2 dell'emergenza COVID-19" che prevedono indicazioni relative all'eventuale pernottamento;
- con D.P.G.R. n. 68 del 13.06.2020 è stato previsto, al punto 8), che "l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle disposizioni regolamentari deliberate dalla Giunta della Regione Piemonte, è autorizzato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere c e q, del D.P.C.M. del 11 giugno 2020 e nel rigoroso rispetto

delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8 del medesimo D.P.C.M.;

- con D.G.R. n. 1-1526 del 13.06.2020 sono state adottate le “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative”, condivise in sede di Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, contenenti indirizzi operativi specifici per i singoli settori di attività, tra cui risultano anche i servizi dedicati a infanzia e adolescenza che prevedono il pernottamento di bambini e/o operatori presso il servizio stesso.

Rilevato quindi che occorre, alla luce delle diverse norme in materia che si sono succedute, specificare la disciplina da applicare per l'attivazione dei centri di vacanza con pernottamento, nonché i protocolli da seguire per la gestione in sicurezza delle attività.

Ritenuto, pertanto, di stabilire ad integrazione della D.G.R. n. 26-1436 del 29.5.2020 che per l'attivazione dei centri di vacanza con pernottamento, la cui tipologia è definita dall'Allegato A della D.G.R. n. 11-6760 del 20.4.2018, si applicano per l'anno 2020 le seguenti disposizioni:

- o organizzazione dell'attività per piccoli gruppi distinti per fasce di età (dai 6 agli 11 anni e dai 12 ai 17 anni), con riferimento agli spazi a disposizione per lo svolgimento delle diverse attività in programma, prestando attenzione a rispettare il più possibile la composizione dei gruppi ed evitando attività di intersezione tra gruppi diversi, mantenendo, inoltre, lo stesso personale, dipendente e volontario, a contatto con lo stesso gruppo di minori;
- o rapporto personale educativo e minori (per tutta la durata delle 24h) pari a:
 - o un adulto ogni 8 minori per i minori in età 6/11 anni;
 - o un adulto ogni 10 minori per i minori in età 12/17 anni.
- o camerate per il pernottamento con un numero di bambini non superiore a quello previsto dalla composizione dei gruppi stessi e senza possibilità di condividerle con gruppi diversi;
- o organizzazione delle camere che consenta il rispetto della distanza interpersonale, garantendo in particolare una distanza di almeno 1,5 m tra i letti. Pertanto i letti a castello, qualora presenti, dovranno essere utilizzati come un unico posto letto. I letti e la relativa biancheria deve essere ad uso singolo;
- o utilizzo di bagni ad uso collettivo a rotazione evitando gli assembramenti e l'intersezione tra gruppi diversi; in ogni caso dovranno essere igienizzati dopo ogni turno;
- o disposizione dei tavoli per i pasti in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra le persone (ad eccezione dei gruppi di fratelli e/o dei componenti dello stesso nucleo familiare conviventi, che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale);
- o redazione del progetto organizzativo del servizio offerto secondo le indicazioni di cui al punto 12 della D.G.R. 26-1436/2020 per le parti riferibili anche al centro di vacanza con pernottamento, da allegare alla SCIA;
- o applicazione del protocollo sanitario e di quanto definito in relazione alla sicurezza dalla D.G.R. n. 26-1436/2020 ai punti 6 (formazione degli operatori), 7 (accesso al centro e priorità), 9 (pasti), 10 (accesso quotidiano e modalità di accompagnamento e ritiro), 11 (protocollo sanitario) dell'Allegato A, per le parti riferibili anche al centro di vacanza con pernottamento; si sottolinea in particolare la necessità di raccogliere quotidianamente le informazioni di cui al punto 7 suddetto.

Ritenuto di prevedere per l'attivazione del centro di vacanza con pernottamento l'utilizzo obbligatorio della modulistica approvata con la D.D. n. 526 del 03.06.2020, con esclusione del modello di SCIA che verrà approvato con successiva determinazione dirigenziale del settore competente della Direzione Regionale Sanità e Welfare.

Dato atto che l'applicazione della disciplina prevista dalla D.G.R. n. 11-6760 del 20.4.2018 resta sospesa per l'anno 2020.

Tutto ciò premesso;

visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

visto l'art. 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

vista la L. 328/2000;

vista la L.R. n. 1/2004;

vista la D.G.R. n. 11-6760 del 20.4.2018;

visto il D.P.C.M. del 17.5.2020 ed in particolare l'allegato 8 "Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza Covid-19";

vista la D.G.R. n. 26-1436 del 29.05.2020;

visto il D.P.C.M. del 11.06.2020 ed in particolare l'allegato 8 "Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza Covid-19";

visto il D.P.G.R. n. 68 del 13.06.2020;

vista la D.G.R. n. n. 1-1526 del 13.06.2020;

vista la D.D. n. 526 del 3.6.2020;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

la Giunta regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge

delibera

- di stabilire che, ad integrazione della D.G.R. n. 26-1436 del 29.5.2020, per l'attivazione dei centri di vacanza con pernottamento per bambini e adolescenti nella fascia di età dai 6 ai 17 anni, la cui tipologia è definita dall'Allegato A della DGR n. 11-6760 del 20.4.2018, si applicano per l'anno 2020 le seguenti disposizioni:
 - organizzazione dell'attività per piccoli gruppi distinti per fasce di età (dai 6 agli 11 anni e dai 12 ai 17 anni), con riferimento agli spazi a disposizione per lo svolgimento delle diverse attività in programma, prestando attenzione a rispettare il più possibile la composizione dei

- gruppi ed evitando attività di intersezione tra gruppi diversi, mantenendo, inoltre, lo stesso personale, dipendente e volontario, a contatto con lo stesso gruppo di minori;
- rapporto personale educativo e minori (per tutta la durata delle 24h) pari a:
 - un adulto ogni 8 minori per i minori in età 6/11 anni;
 - un adulto ogni 10 minori per i minori in età 12/17 anni.
 - camerate per il pernottamento con un numero di bambini non superiore a quello previsto dalla composizione dei gruppi stessi e senza possibilità di condividerle con gruppi diversi;
 - organizzazione delle camere che consenta il rispetto della distanza interpersonale, garantendo in particolare una distanza di almeno 1,5 m tra i letti. Pertanto i letti a castello, qualora presenti, dovranno essere utilizzati come un unico posto letto. I letti e la relativa biancheria deve essere ad uso singolo;
 - utilizzo di bagni ad uso collettivo evitando gli assembramenti e l'intersezione tra gruppi diversi; in ogni caso dovranno essere igienizzati dopo ogni turno;
 - disposizione dei tavoli per i pasti in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra le persone (ad eccezione dei gruppi di fratelli e/o dei componenti dello stesso nucleo familiare conviventi, che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale);
 - redazione del progetto organizzativo del servizio offerto secondo le indicazioni di cui al punto 12 della D.G.R. 26-1436/2020 per le parti riferibili anche al centro di vacanza con pernottamento, da allegare alla SCIA;
 - applicazione del protocollo sanitario e di quanto definito in relazione alla sicurezza dalla DGR n. 26-1436 del 29.05.2020 ai punti 6 (formazione degli operatori), 7 (accesso al centro e priorità), 9 (pasti), 10 (accesso quotidiano e modalità di accompagnamento e ritiro), 11 (protocollo sanitario) dell'Allegato A, per le parti riferibili anche al centro di vacanza con pernottamento; si sottolinea in particolare la necessità di raccogliere quotidianamente le informazioni di cui al punto 7 suddetto;
- di dare atto che l'applicazione della disciplina prevista dalla D.G.R. n. 11-6760 del 20.4.2018 resta sospesa per l'anno 2020;
 - di prevedere per l'attivazione del centro di vacanza con pernottamento l'utilizzo obbligatorio della modulistica approvata con la D.D. n. 526 del 03.06.2020, con esclusione del modello di SCIA che verrà approvato con successiva determinazione dirigenziale del settore competente della Direzione Regionale Sanità e Welfare;
 - di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)